

**REGOLAMENTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

CAPITOLO I – NORME GENERALI PER LE FORNITURE

Art. 2 – Disposizioni generali

Art. 3 – Richiesta per la somministrazione del gas

Art. 4 – Contratto di somministrazione

Art. 5 – Deposito cauzionale

Art. 6 – Tipologie di utenza

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 – Durata del contratto

Art. 9 – Disdetta del contratto

CAPITOLO II – NORME TECNICHE

Art. 10 – Rete di distribuzione e derivazioni

Art. 11 – Domande di allacciamento

Art. 12 – Lavori richiesti dal cliente

Art. 13 - Preventivi

Art. 14 – Rinuncia all'esecuzione dei lavori

CAPITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 15 – Norme generali

Art. 16 – Prescrizioni particolari – Prese di terra

Art. 17 – Modifiche agli impianti interni

Art. 18 - Perdite

Art. 19 – Vigilanza

CAPITOLO IV – APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

Art. 20 – Apparecchi di misura

Art. 21 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Art. 22 – Guasti agli apparecchi di misura

Art. 23 – Lettura degli apparecchi di misura

Art. 24 – Rilievo dei consumi

Art. 25 – Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura

Art. 26 – Verifica degli apparecchi di misura

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 27 - Usi

Art. 28 – Divieto di sub-fornitura

Art. 29 – Cause di forza maggiore

Art. 30 – Sospensione dell'erogazione del gas

Art. 31 – Comunicazioni e reclami

Art. 32 – Modifiche del Regolamento di somministrazione

Art. 33 – Identificazione dei dipendenti

Art. 34 – Fonti normative – Foro competente

Art. 35 - Decorrenza

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la somministrazione e la fornitura del gas, da parte della Società, per uso domestico, di riscaldamento, industriale, nonché per gli usi connessi a uffici, esercizi pubblici, comunità e artigiani. Esso è vincolante per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di tutti i contratti di somministrazione, anche di quelli già in atto, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Dal momento della stipula del contratto il cliente si obbliga pertanto a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle norme e disposizioni ivi contenute.

CAPITOLO I – NORME GENERALI PER LE FORNITURE

Art. 2 - Disposizioni generali

La Società somministra il servizio di distribuzione del gas, nei limiti della estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta.

La Società porrà ogni cura per assicurare la massima regolarità del servizio con sempre più elevati livelli di sicurezza, intendendosi comunque sollevata da ogni responsabilità connessa a interruzioni e/o danni dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili.

Art. 3 - Richiesta per la somministrazione del gas

La domanda per la somministrazione e l'allacciamento alla rete del gas, sottoscritta dal richiedente o da un suo legale rappresentante, deve essere presentata agli uffici della Società.

La domanda dovrà specificare il tipo di utenza per il quale si richiede la somministrazione, l'ubicazione dei locali per i quali si richiede l'allacciamento e il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzatori.

La Società garantisce il costante impegno a migliorare la possibilità di accesso al servizio e alle attività collaterali, utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione.

All'atto della domanda di una nuova fornitura, il richiedente che non sia anche proprietario della unità immobiliare al servizio della quale dovrà essere installato il misuratore, dovrà produrre l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile.

La Società si riserva la facoltà di respingere le domande di allacciamento che, per il tipo di utilizzazione richiesta, potrebbero compromettere la regolarità di erogazione a utenze già attive.

Art. 4 - Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è l'unico documento che impegna la Società alla fornitura del gas. Esso deve essere sottoscritto dal richiedente su apposito modulo predisposto dalla Società con criteri di chiarezza e trasparenza.

La somministrazione del gas è effettuata a uso esclusivo dell'intestatario dell'utenza, che dovrà

essere l'effettivo utilizzatore del servizio di distribuzione del gas.

Art. 5 – Deposito cauzionale

Al momento della stipulazione del contratto, la Società si riserva la facoltà di richiedere al cliente un deposito cauzionale infruttifero a garanzia di futuri pagamenti.

L'entità del deposito sarà fissata dalla Società in relazione alla tipologia di utenza.

Gli Enti Pubblici sono esenti dal versamento del deposito cauzionale.

In occasione della disdetta del contratto, il deposito sarà automaticamente restituito al cliente o al suo legale rappresentante.

Dal deposito sarà dedotto quanto, a qualsiasi titolo, dovuto alla Società.

Art. 6 - Tipologie di utenza

Ai fini della utilizzazione del gas restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) uso domestico - si considera tale l'utilizzazione per ordinari impieghi di cucina e riscaldamento di acqua calda;
- b) uso riscaldamento - si considera tale l'utilizzazione per il riscaldamento dei locali;
- c) uso per uffici, esercizi pubblici, comunità e artigiani - si considera tale l'utilizzazione del gas per alberghi, ristoranti, trattorie, mense, laboratori artigiani, negozi e uffici;
- d) uso industriale - si considera tale l'utilizzazione per processi produttivi e di laboratorio.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe di vendita del gas e gli oneri accessori sono determinati dalla Società sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Tutti gli oneri fiscali inerenti la fornitura ed i consumi del gas sono a carico del cliente e il loro importo sarà conteggiato nelle fatture.

Art. 8 - Durata del contratto

I contratti di somministrazione del gas sono di norma a tempo indeterminato.

Art. 9 – Disdetta del contratto

Il cliente che intenda recedere dal contratto di somministrazione deve darne comunicazione, nei modi previsti dal contratto stesso, alla Società, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e all'apposizione dei sigilli al misuratore, entro il termine previsto dalla Carta dei Servizi.

In mancanza di tale disdetta l'intestatario dell'utenza resta l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi.

La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere fatta esclusivamente da personale della Società solo dopo che sia stato perfezionato il relativo

contratto di somministrazione da parte del cliente che subentra. In difetto di ciò, il consumo del gas sarà considerato abusivo.

CAPITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 10 - Rete di distribuzione e derivazioni

Le reti di distribuzione del gas comprendono i tubi ed i rispettivi accessori (camerette di decompressione, pozzetti di intercettazione, ecc.) posati sia su aree pubbliche sia su aree private. Per derivazioni si intendono il complesso dei tubi e delle apparecchiature comprese tra la tubazione stradale e il misuratore della Società compreso.

Art. 11 – Domande di allacciamento

La Società, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti, concede l'allacciamento alla propria rete di distribuzione, nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal presente Regolamento.

E' competenza della Società determinare le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

I lavori di derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore compreso, sono eseguiti esclusivamente dalla Società, che ne rimarrà proprietaria, e l'onere relativo alla esecuzione dell'allacciamento, risultante dal preventivo predisposto dalla Società, sarà a carico dei richiedenti.

La manutenzione dell'impianto rimarrà di esclusiva competenza della Società, che ne assumerà ogni onere relativo.

La Società eseguirà il lavoro, entro il termine stabilito nella Carta dei Servizi, previa corresponsione dell'importo preventivato al cliente.

La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti sarà effettuata a partire dal centro stradale.

Limitatamente ai tratti di derivazione insistenti in proprietà privata, il richiedente deve provvedere alla esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei rinterri, secondo le indicazioni dei tecnici della Società, nonché a tutte le incombenze relative ad autorizzazioni, servitù, etc.

Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti aeree.

La Società si riserva il diritto di allacciare altri utenti sulla derivazione eseguita, purché non venga compromessa la sicurezza e la regolarità della fornitura agli utenti preesistenti.

Art. 12 – Lavori richiesti dal cliente

Qualunque lavoro richiesto dal cliente o imposto da ragioni tecniche da lui provocate (spostamento o aumento calibro del contatore, spostamento o potenziamento delle colonne montanti, realizzazione nuovi impianti, etc.) sarà eseguito direttamente ed esclusivamente dalla Società.

L'esecuzione dei lavori è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, del preventivo di spesa predisposto dalla Società.

E' fatto assoluto divieto agli utenti di eseguire lavori su impianti di proprietà della Società.

Art. 13 - Preventivi

I preventivi richiesti dal cliente e i conseguenti sopralluoghi sono gratuiti.

La Società non assume alcun impegno nei confronti dei richiedenti prima del pagamento della cifra preventivata.

Qualsiasi preventivo ha durata di un anno. Dopo quel periodo si intenderà automaticamente decaduto.

Art. 14 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, la Società gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito, provvedendo a restituire la quota rimanente dell'importo già versato.

CAPITOLO III – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 15 – Norme generali

Sono considerati impianti interni i tubi e le apparecchiature installati a valle dei misuratori collocati dalla Società, compresi scaldabagno, calderone, caldaie, etc.

L'esecuzione degli impianti interni dovrà essere affidata esclusivamente a personale qualificato di imprese iscritte presso la Camera di Commercio.

Ai sensi della normativa vigente, al termine dei lavori l'impresa dovrà rilasciare al committente la "dichiarazione di conformità" relativa ai lavori effettivamente eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alla normativa vigente e alle normative tecniche del settore con particolare riferimento alle norme UNI-CIG e alle norme di prevenzione incendi.

La Società, prima di procedere all'attivazione del servizio e al dissuggello del contatore, verificherà la conformità alle disposizioni di legge e del presente Regolamento dell'impianto interno. Quindi procederà alla prova di tenuta dell'impianto interno e del contatore aziendale, riservandosi di imporre particolari prescrizioni, al fine di assicurare l'alimentazione in condizioni di assoluta sicurezza.

La Società può rifiutarsi di attivare la fornitura del gas qualora ritenesse non idonee le condizioni

dell'impianto interno o di qualcuna delle apparecchiature installate a valle del proprio apparecchio di misura, nonché nel caso di mancata esibizione del "certificato di conformità" nel caso di nuovi impianti e/o apparecchiature.

L'eventuale verifica dell'impianto interno al momento dell'apertura del misuratore non solleva nè l'installatore nè il cliente dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione e dall'uso dell'impianto stesso e degli apparecchi utilizzatori collegati.

Sono a carico del cliente tutte le responsabilità civili e penali conseguenti a eventuali danni connessi al funzionamento degli impianti interni.

Art. 16 - Prescrizioni particolari - Prese di terra

E' assolutamente vietato inserire aspiratori nella rete o nelle diramazioni della rete gas.

Il montaggio di tali apparecchiature potrà essere concesso dalla Società, in via del tutto eccezionale, sulla base di una richiesta scritta corredata da una relazione tecnica che giustifichi come necessario l'uso dell'aspiratore.

Il permesso è concesso a giudizio insindacabile della Società, la quale dispone anche per le norme di esecuzione dell'impianto, ivi compreso il montaggio di idonei dispositivi di sicurezza atti a evitare abbassamenti di pressione nella rete.

Le apparecchiature di sicurezza devono essere accessibili esclusivamente al personale della Società per le normali operazioni di controllo e manutenzione.

L'impianto, prima della sua messa in funzione, dovrà essere collaudato e approvato dalla Società.

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Art. 17 - Modifiche agli impianti interni

La Società può ordinare, in qualsiasi momento e per ragioni di sicurezza, su segnalazione di proprio personale, del Comando dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato del Lavoro o dell'ASL, tutte le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti interni. Il cliente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza la Società ha la facoltà di sospendere l'erogazione del gas finchè il cliente non abbia provveduto a eseguire quanto prescrittogli, senza che esso possa avanzare richiesta di danni.

In questi casi la Società subordinerà la riattivazione del servizio all'esecuzione dei lavori prescritti e al pagamento delle spese di riattivazione.

Art. 18 - Perdite

La manutenzione degli impianti interni è competenza del cliente. Non è consentita pertanto alcuna riduzione di spesa per eventuali dispersioni di gas dovuti a malfunzionamento degli impianti e delle apparecchiature installati a valle del contatore.

Art. 19 - Vigilanza

La Società ha diritto di procedere a ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione e utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata.

Il personale della Società, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque ogni qualvolta sia necessario assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del gas finché sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi da parte del cliente.

CAPITOLO IV – APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI**Art. 20 - Apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono di proprietà della Società.

Il tipo e il calibro dei contatori sono stabiliti dalla Società in relazione alla tipologia di fornitura e alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione dichiarati dal cliente all'atto del contratto.

Di norma sarà installato un contatore per ciascuna unità immobiliare.

Il titolare del contratto deve informare la Società di qualunque variazione intendesse apportare all'impianto interno o agli apparecchi di utilizzazione previsti in contratto, per consentire, nel suo interesse, l'eventuale sostituzione del contatore, adeguandolo alle rinnovate esigenze.

In ogni caso la Società ha la facoltà di sostituire, a sue spese, gli apparecchi di misura qualora lo ritenesse tecnicamente necessario od opportuno.

Art. 21 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono installati dalla Società nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei e comunque di facile accesso.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Dal momento dell'installazione il cliente dovrà avere cura della loro conservazione. Egli è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa o incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

La Società ha facoltà di imporre, a spese del cliente, lo spostamento del contatore qualora, per modifiche ambientali apportate dallo stesso cliente, venisse a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

Gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dalla Società.

La manomissione dei sigilli o qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore può dar luogo ad azione giudiziaria contro il cliente e alla sospensione immediata della

fornitura.

Art. 22 - Guasti agli apparecchi di misura

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per colpa, sono a carico della Società.

Art. 23 - Lettura degli apparecchi di misura

Il cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi al personale della Società.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dalla Società che ha comunque la facoltà di effettuare, a sua discrezione, letture supplementari.

Art. 24 - Rilievo dei consumi ed esazioni

Ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del titolare del contratto.

Il gas è pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato dalla Società.

Il pagamento delle bollette relative alla somministrazione di gas viene fatto, di norma, trimestralmente, mediante versamento di acconti da effettuarsi nella misura determinata di anno in anno dalla Società sulla base delle rilevazioni dei consumi dell'anno precedente o, per le nuove utenze, sulla base della potenza degli apparecchi installati.

Il conguaglio, in più o in meno, sarà effettuato sul primo pagamento dell'anno successivo.

Per le grandi utenze la fatturazione potrà avvenire anche a consuntivo, secondo il criterio guida di contenere al minimo il periodo di scostamento tra consumo e pagamento.

La fattura sarà fatta recapitare al domicilio del cliente e dovrà essere pagata, entro la data di scadenza riportata, presso qualunque sportello degli Enti indicati dalla Società.

La Società si riserva la facoltà di variare il sistema di riscossione senza aggravio di costi per il cliente.

In difetto di pagamento entro la scadenza fissata nella fattura, la Società ha diritto ad applicare un interesse di mora in misura annua pari a 3,5 punti oltre il Tasso Unico di Riferimento (T.U.R), da calcolarsi sull'importo della fattura o delle fatture in questione e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento.

In caso di ritardo di pagamento relativo a due fatture consecutive, la Società provvederà a sollecitare il cliente mediante raccomandata AR.

In caso di ulteriore ritardo la Società ha diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas senza ulteriore preavviso.

Il cliente moroso non può pretendere alcun risarcimento derivante dalla sospensione dell'erogazione del gas.

Prima del ripristino dell'erogazione, il cliente moroso è tenuto a pagare l'importo delle fatture in sospeso, le spese per la riattivazione dell'impianto e gli oneri relativi a tutte le azioni svolte dalla Società a tutela dei propri diritti.

Gli eventuali reclami avanzati o da avanzare non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell'importo delle bollette.

Art. 25 - Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore, e il cliente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Società, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in base a opportuni ed equi confronti con i consumi dello stesso cliente verificatisi in altri paragonabili periodi dell'anno.

Quando manca ogni elemento di riferimento, il consumo è determinato dalla Società sulla base di valutazioni tecniche comparative con utenze similari.

Art. 26 - Verifica degli apparecchi di misura

Quando un cliente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore la Società, a seguito di richiesta scritta, dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

La verifica è subordinata al pagamento del contributo fissato dalla Società.

Il cliente, o persona dallo stesso delegata, ha diritto di presenziare alle prove in argomento.

Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dal cliente, se presente.

Nel caso la verifica dimostri un irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale inoltre provvederà alla sostituzione dell'apparecchio, al rimborso del contributo ed a ricalcolare le fatturazioni errate.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore, entro i limiti di tolleranza previsti dalla norme tecniche UNI-CIG 7988, la Società provvederà a incamerare definitivamente il contributo versato dal cliente.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 27 - Usi

E' vietato utilizzare gli impianti di distribuzione del gas per uso diverso da quello dichiarato nel contratto di somministrazione.

Se ad un contatore vengono collegati apparecchi che scontano una tariffa di consumo superiore a quella fissata nel contratto di somministrazione, il cliente è obbligato a corrispondere la differenza di tariffa per tutto il periodo accertato. In mancanza di documentazione, l'integrazione tariffaria

sarà calcolata sugli ultimi dodici mesi o dal giorno di inizio della somministrazione, se il contratto è stipulato da meno di un anno.

Art. 28 - Divieto di sub-fornitura

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del gas ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

Art. 29 – Cause di forza maggiore

Nei casi di sospensioni, interruzioni, limitazioni delle forniture, oscillazioni di pressione e di potere calorifico, dovute a cause di forza maggiore, il cliente non può avanzare alla Società richieste di rimborso spese o di risarcimento danni.

In caso di deficienze di alimentazione, a qualsiasi titolo avvenute, la Società potrà imporre delle limitazioni all'uso del gas.

Art. 30 - Sospensione dell'erogazione del gas

Oltre ai casi specificatamente richiamati dagli articoli precedenti del presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere la fornitura del gas verificandosi una delle seguenti circostanze:

- a) l'impianto e il misuratore risultino collocati in posizione pericolosa o non idonea, a seguito di modifiche eseguite dal cliente senza avvertire la Società, e il titolare del contratto non intenda provvedere alla modifica, in conformità alle prescrizioni della Società;
- b) l'impianto e il misuratore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, incompatibili con una buona utilizzazione del gas;
- c) accesso impedito al personale della Società per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti necessari od opportuni;
- d) fughe accertate di gas o guasti negli impianti e negli apparecchi di utilizzazione;
- e) manomissione dei sigilli apposti dalla Società al contatore e agli impianti;
- f) subentro, al cliente intestatario, di un altro cliente che non intenda sottoscrivere il contratto di somministrazione;
- g) richiesta scritta e motivata dell'Autorità Giudiziaria, del Comando dei VVFF, delle ASL o di altri Enti;
- h) consumo abusivo, a qualsiasi titolo avvenuto.

In ciascuno di questi casi il cliente non potrà pretendere risarcimenti per danni provocati dalla sospensione dell'erogazione del gas.

Art. 31 - Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda o reclamo il cliente deve rivolgersi ai competenti Uffici della Società.

La Società è tenuta a rispondere, entro i termini fissati dalla Carta dei Servizi, a ogni richiesta formulata dagli utenti.

Art. 32 – Modifiche del Regolamento di Somministrazione

La Società si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione degli organi di controllo, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, per intervenute variazioni normative o per fatti tecnici riconducibili a sicurezza di utilizzazione.

In tali circostanze la Società provvederà a darne comunicazione agli utenti nelle forme ritenute più efficaci, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di competenza.

Art. 33 – Identificazione dei dipendenti

Il personale della Società è dotato di tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 34 - Fonti normative - Foro competente

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Per eventuali controversie, unico Foro competente è quello di Grosseto.

Art. 35 - Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti gli altri precedenti Regolamenti.